

# Associazione Culturale Tetracordo

## STATUTO

### TITOLO I

#### *Denominazione e sede*

**Art. 1** Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita in Stradella, con sede in Reg. Casa Berni 3, una Associazione non commerciale operante nei settori culturale, ricreativo, educativo, musicale, spettacolistico e turistico, che assume la denominazione di Associazione Culturale Tetracordo.  
E' possibile l'istituzione di sedi operative.

### TITOLO II

#### *Scopo e oggetto*

**Art. 2** L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e può operare anche in collaborazione con Organi Istituzionali dello Stato, con lo scopo esclusivo di soddisfare interessi collettivi.

**Art. 3** L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di:

- a) perseguire finalità amatoriali, ricreative e culturali di organizzazione di convegni, conferenze, concerti musicali ed altri spettacoli, informando gli associati anche mediante pubblicazioni;
- b) partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura ricreativa e di accrescimento culturale;
- c) proporre e garantire servizi di assistenza sociale e promozione culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali degli associati e per affermare lo spirito di tolleranza e pacifica convivenza;
- d) promuovere iniziative di valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
- e) favorire, mediante la sua attività, l'affermazione professionale di giovani artisti.

### TITOLO III

#### *Associati*

**Art. 4** Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi, impegnandosi a realizzarli.

**Art. 5** Chi intenda essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera anche sull'ammissione degli associati onorari, tali in virtù di particolari benemeritenze.

**Art. 6** La qualifica di associato individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

**Art. 7** Gli associati individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- al pagamento di eventuali quote integrative, stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile a eccezione del trasferimento per causa di morte; in tale caso l'Assemblea si esprime sulla trasmissibilità della quota medesima.

## TITOLO IV

### *Recesso ed esclusione*

**Art. 8** La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 9** L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento dei contributi sociali;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro degli associati.

**Art. 10** Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati mediante lettera raccomandata. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

## TITOLO V

### *Fondo comune*

**Art. 11** Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior perseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

### *Entrate dell'Associazione*

**Art. 12** Costituiscono entrate dell'Associazione i contributi di Enti e non, eventuali quote integrative degli associati a copertura di servizi particolari, alienazione di beni usati o conferiti dagli associati e non.

### *Esercizio sociale*

**Art. 13** L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO VI

### *Organi dell'Associazione*

**Art. 14** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo

### *Assemblee*

**Art. 15** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ed in ogni eventuale sede operativa almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora in prima e seconda convocazione.

**Art. 16** L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 17** L'Assemblea, normalmente, viene considerata straordinaria quando viene convocata per deliberare su modificazioni statutarie o sullo scioglimento e la nomina dei liquidatori.

**Art. 18** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

**Art. 19** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### *Consiglio Direttivo*

**Art. 20** Il Consiglio Direttivo è formato da tre persone scelte fra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente-Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o fax, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute saranno ritenute egualmente valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: a titolo puramente esemplificativo, sarà onere del Consiglio Direttivo redigere il bilancio consuntivo, provvedere alla nomina o alla revoca di eventuali collaboratori esterni dell'Associazione, istituire eventuali sedi operative ecc.

Agli associati o ai membri del Consiglio Direttivo che sostengano spese per conto dell'Associazione spetterà un rimborso a piè di lista.

#### *Presidente*

**Art. 21** Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

### TITOLO VII

#### *Scioglimento*

**Art. 22** In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Verranno nominati uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra gli associati, di cui saranno determinati i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

**Art. 23** Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte tutte le obbligazioni in essere, tutte le attività residue saranno devolute allo scopo di perseguire finalità di utilità generale ad Associazioni o Enti analoghi.

#### *Norma finale*

**Art. 24** Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.